



Comune di Lograto

Provincia di Brescia

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

del personale dipendente non dirigente per l'anno 2017

Visto:

- La relazione tecnico illustrativa redatta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile risorse umane;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 7/9/2017 con la quale autorizza la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente;

Il giorno **11** del mese di **settembre** dell'anno **2017**, presso la sede del Comune di Lograto, Via G. Calini, n. 9, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Lograto, le parti negoziali composte da:

La **Delegazione di parte pubblica**, composta da:

ENRICA PEDERSINI – segretario comunale - Presidente;

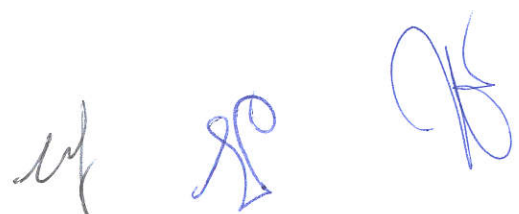
FRANCESCA VASSALLO – Responsabile dei servizi finanziari

e la **Delegazione di parte sindacale**, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

IVO MERLINI – RAPPRESENTANTE OO.SS. CISL-FP

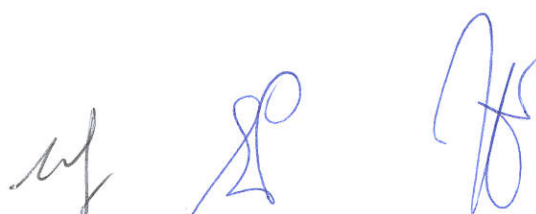
e dalla **Rappresentanza Sindacale Unitaria**, nelle persone dei sigg.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di LOGRATO per la parte economica anno 2017, dando atto che la parte normativa stipulata in data 23 dicembre 2014 per il triennio 2014/2016 verrà adeguata a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali.



SOMMARIO

TITOLO I° DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE.....	4
ART. 1 PREMESSA	4
ART. 2 DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO	4
ART. 3 BANCA DELLE ORE	5
ART. 4 RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI TURNO	5
ART. 5 RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO	6
ART. 6 RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ.....	7
ART. 7 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.....	8
ART. 8 RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ	9
ART. 9 RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RESPONSABILITÀ	10
ART. 10 RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (PROGETTI OBIETTIVO)	11
ART. 11 PERFORMANCE COLLETTIVA.....	13
ART. 12 RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE	13
ART. 13 FONDO SPECIALE PER IL PERSONALE TRASFERITO DALLA PROVINCIA	14
ART. 14 DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA.....	15
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 15 RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ	17
ART. 16 DISPOSIZIONE FINALE	17
ALLEGATO A INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE.....	18
ALLEGATO B DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	20



TITOLO I°

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Art. 1

Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla **correttezza dell'ammontare del fondo** destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Amministrazione comunale con **deliberazione G.C.** n. 53 del 27/07/2017 per la sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente, riportato **nell'Allegato A.**
2. Le Parti accertano che in data 1.11.2016 si è proceduto all'assunzione di n. 1 dipendente per trasferimento mediante mobilità dalla Provincia di Brescia, ai sensi del D.M. 14 settembre 2016 e della legge 190/2014. Il trattamento accessorio di tale dipendente, ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, non grava sul fondo ma a valere sulle assunzioni, pertanto come previsto dalla normativa, viene costituito un fondo speciale esclusivamente destinato al trattamento accessorio in godimento presso la Provincia, fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014
3. Le Parti accertano che con deliberazione n. 100 del 22/12/2015 la Giunta Comunale ha rideterminato in aumento la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa;
4. Il presente contratto ha efficacia con decorrenza 1 gennaio 2017.

Art. 2

Disciplina del lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto che per l'anno **2017 il fondo** destinato alla corresponsione di **prestazioni per lavoro straordinario costituito** con determinazioni n. 7 del 18/1/2017 e n. 110 del 8/6/2017 ai sensi dell'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro in **€ 11.761,50**, già ridotto della decurtazione del 3% ai sensi del comma 4, art. 14, del CCNL 1.4.1999 e incrementato ai sensi dell'art. 39 - CCNL 14/9/2000 per l'importo di € 9.777,11, tenuto conto della carenza di organico e per fronteggiare eventi straordinari e imprevedibili, a seguito della mancata possibilità di assunzioni di personale, dettata da disposizioni legislative e finanziarie.
2. **Nel fondo** di cui al comma 1 **non rientrano** le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario per le prestazioni rese con **finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT)**
3. In base alla normativa contrattuale vigente l'effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di **preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.**



4. A **domanda del dipendente** il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **potrà essere recuperato** secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella "banca delle ore", nel caso in cui quest'ultima sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.

Art. 3

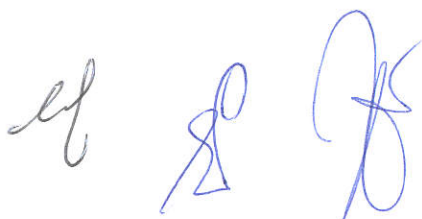
Banca delle ore

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la **Banca delle ore**, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, tutte le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o necessità personali e familiari.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. I Responsabili di Servizio sono tenuti ad individuare i giorni di riposo settimanale del personale dipendente della struttura nel caso di mancata fruizione nei termini ordinari.

Art. 4

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

1. Per la disciplina **dell'indennità di turno** si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:
 - a) le prestazioni lavorative svolte **in turnazione**, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere **distribuite nell'arco del mese** in modo tale da far risultare una **distribuzione equilibrata e avvicinata** dei turni effettuati in orario **antimeridiano, pomeridiano** e, se previsto, **notturno**, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
 - b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un **orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore**;
 - c) i **turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese**, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le **22 e le 6 del mattino**;
 - d) al personale turnista è corrisposta una indennità che **compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro** i cui valori sono stabiliti come segue:



- **turno diurno antimeridiano e pomeridiano** (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - **turno notturno o festivo**: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - **turno festivo notturno**: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di **effettiva prestazione di servizio in turno**.

2. Le pari accertano che **è stato istituito il turno per il servizio** associato di POLIZIA LOCALE, gestito dall'Unione dei Comuni BBO, nell'ambito del distretto Lograto-Maclodio e che ogni Comune si fa carico della corresponsione della relativa indennità nella misura e modalità di seguito indicate:

Servizio in turno	n. addetti	Somma prevista
Agente di polizia locale	1	€. 1.800,00
TOTALE		€. 1.800,00

3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiranno economie di cui all'art.17, C.5, CCNL 1998-2001, che integreranno il fondo dell'anno successivo, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

4. Si fa presente che l'importo previsto per la suddetta indennità di turno, costituisce quota di trattamento accessorio corrisposto da Unione BBO per la funzione di P.L. imputata al fondo di Lograto.

Art. 5

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di **rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
 - a) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in **continua e diretta esposizione a rischi** pregiudizievoli per la **salute** e per l'**integrità professionale** con assicurazione di **quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente** (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
 - b) è quantificata in complessive **€ 30 mensili** (art. 41 del 22.1.2004);
 - c) compete solo per **i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente**.

2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

	Prestazioni lavorative soggette a rischio	n. addetti	Somma prevista
1	Autista scuolabus	1	€ 360,00
2	Operaio	1	€. 225,00
	TOTALE		€ 585,00

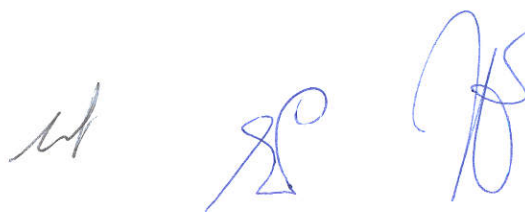
3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiranno economie di cui all'art.17, C.5, CCNL 1998-2001, che integreranno il fondo dell'anno successivo, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Art. 6

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di **reperibilità**, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di **pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali**;
 - quantificata in **€ 10,32** lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (**€ 20,65**) in caso di reperibilità cadente, in **giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato**;
 - non può essere superiore **6 periodi al mese per dipendente**;
 - se il servizio è **frazionato**, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente **ridotta in funzione della sua durata oraria** con applicazione sull'importo così determinato di una **maggiorazione del 10%**;
 - non compete durante l'orario di servizio** a qualsiasi titolo prestato;
 - non è corrisposta** per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come **lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo**;
 - la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello **stipendio del mese successivo** a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.
2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di **trenta minuti** dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione.
3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento **l'indennità per reperibilità non è corrisposta**.



4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

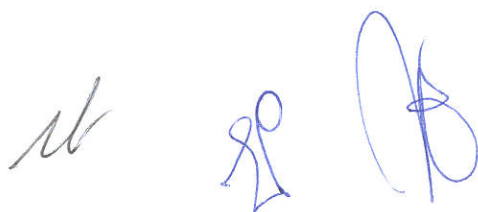
Servizi per cui è stata istituita la pronta reperibilità	n. addetti	Somma prevista
Polizia locale	1	€ 512,00
Servizi cimiteriali	1	€ 500,00
TOTALE		€ 1.012,00

5. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiranno economie di cui all'art.17, C.5, CCNL 1998-2001, che integreranno il fondo dell'anno successivo, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Art. 7

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente **al personale appartenente alle Categorie A, B e C** che svolge la propria attività in condizioni **particolarmente disagiate**.
2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "**le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure** per l'individuazione" dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
3. Ai fini del precedente comma s'intende per attività **particolarmente disagiata** un'attività **decisamente scomoda**, svolta in condizioni **difficili e/o faticose** per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può **anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio** rispetto agli altri dipendenti.
4. L'indennità di disagio **è cumulabile** con altre indennità purché correlate a condizioni o causali formalmente diverse secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
5. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare le seguenti **attività particolarmente disagiate riconoscendo** un'indennità di disagio pari all'**importo mensile lordo** a fianco indicata:



Attività professionale svolta	n. addetti	Importo	Somma previste
Attività prestata dall'autista scuolabus articolata in orario che prevede tre rientri in servizio nell'arco della giornata lavorativa.	1	€ 30 al mese	€ 360,00
Attività prestata dal collaboratore amministrativo per garantire apertura al pubblico degli uffici alle ore 7,00	1	€ 30 al mese	€ 360,00
Attività prestata per garantire i servizi demografici e protocollo il sabato mattina (decorrenza luglio 2017)	3	€. 15,00 a giornata	€. 390,00
TOTALE			€ 1.110,00

6. Le indennità sono liquidate nel mese successivo previo verifica dell'orario effettivamente svolto.

7. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiranno economie di cui all'art.17, C.5, CCNL 1998-2001, che integreranno il fondo dell'anno successivo, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Art. 8

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle **categorie B, C e D** cui siano attribuite **specifiche responsabilità**, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, **possa essere corrisposta un'indennità annuale** fino ad un massimo di **€ 2.500,00**.

2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: **"le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure** per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.

3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
a) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. D	€ 2.500,00
b) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C	€ 2.200,00

c) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. B	€ 2.000,00
d) Responsabile coordinamento P.L.	550,00

4. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva **fissa e ricorrente** ed è erogata mensilmente per 12 mensilità.

5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di **un'indennità per specifiche responsabilità**, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di **valore economico più elevato** tra quelle indicate al comma 3.

6. L'importo dell'indennità è **decurtato**, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

7. In applicazione del D.lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.

8. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:

Tipo	Specifica responsabilità	Cat.	n. addetti	Somma annua prevista	Indennità mensile
b)	Responsabile procedimento servizi informativi (part time 18 ore)	C	1	€ 1.100,00	91,66
c)	Responsabile procedimento servizi demografici e segretaria	B	1	€ 2.000,00	166,66
d)	Responsabile coordinamento P.L. (per sei mesi)	C	1	€ 275,00	45,83
	TOTALE			€ 3.375,00	

9. Si fa presente che l'importo previsto per l'indennità di cui alla lettera e) costituisce quota di trattamento accessorio corrisposto da Unione BBO per la funzione di coordinamento P.L. espletata per il primo semestre, imputata al fondo di Lograto.

10. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Art. 9

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità

1. Per dipendenti cui sono state attribuite con **atto formale** le **particolari responsabilità**, nonché i **compiti e le funzioni**, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista **una indennità, cumulabile** con quella del precedente articolo nella misura **massima di € 300 annuali**.



2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità
a) Ufficiale di Anagrafe	€ 300,00
b) Ufficiale di Stato civile	€ 300,00

3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita **più di un'indennità per particolari responsabilità** di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

4. L'attribuzione dell'indennità è annuale ed è liquidata **annualmente**.

5. L'importo dell'indennità è **decurtato** nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

6. In applicazione del D.lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.

7. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Tipo	Descrizione responsabilità	Cat.	n. addetti	Somma prevista
a)	Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale	C	2	€ 600,00
	TOTALE			€ 600,00

8. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Art. 10

Risorse destinate alla performance individuale (progetti obiettivo)

1. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell'1.4.1999 e dell'art. 40 comma 3 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla definizione dei **criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale**, dei **criteri generali delle metodologie di valutazione del personale** e dei **criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi**.

2. La performance organizzativa può essere migliorata attraverso la definizione di obiettivi di gruppo/settore da realizzare mediante progetti particolarmente rilevanti che riguardano:

- ristrutturazione sostanziale di uno o più servizi al fine di raggiungere rilevanti miglioramenti di standards di efficacia e/o efficienza: gli obiettivi di efficacia vanno analiticamente individuati nel progetto, gli obiettivi di efficienza vanno adeguatamente rendicontati in termini economici nel progetto;



- b) introduzione di nuovi servizi utilizzando personale già in servizio eventualmente posto in mobilità interna;
 - c) introduzione di consistenti nuove procedure di semplificazione amministrativa, di nuove rilevanti innovazioni informatiche-telematiche, anche per effetto di introduzione di rilevanti miglioramenti tecnologici;
 - d) il servizio svolto da un ufficio con sensibile carenza di organico rispetto al personale in servizio nell'anno precedente a condizione che siano garantiti i servizi e le prestazioni già erogate, il rispetto delle normali scadenze e non si formino arretrati;
3. I progetti obiettivo sono definiti dalla Giunta nel piano della performance approvato con deliberazione G.C. n. 115 del 29/12/2016 e sono assegnati ai dipendenti con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. I progetti obiettivo sono dettagliati **nell'allegato B**
4. La liquidazione delle risorse assegnate è disposta sulla base dell'apporto individuale alla realizzazione degli obiettivi di PEG e Piano della performance in termini di prestazioni e risultati.
5. Il valutatore ha l'obbligo di comunicare preventivamente le prestazioni attese e di illustrare e motivare ad ogni membro del proprio gruppo – lavoro, la valutazione attribuita.
6. I responsabili di servizio in accordo con il responsabile delle risorse umane entro il mese di marzo verificano il grado di raggiungimento degli progetti – obiettivo tenendo conto dell'impegno individuale e dell'apporto al merito di gruppo determinando così la quota di risorse da ripartire in modo proporzionale.
7. L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo entro il mese di aprile dell'anno 2017.
8. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiranno economie di cui all'art.17, C.5, CCNL 1998-2001, che integreranno il fondo dell'anno successivo.
9. Le risorse decurtate in applicazione del comma precedente **costituiscono economie di bilancio per l'amministrazione** ai sensi della citata disposizione di legge. Al personale in servizio a tempo determinato, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto e ai mesi di servizio prestati.
- 10. Le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale sono per il corrente anno pari a € 8.400,00.**
12. Le suddette risorse saranno liquidate nei limiti del rispetto della spesa di personale.

Art. 11

Performance collettiva

1. La performance collettiva viene liquidata sulla base di una scheda di valutazione che tiene conto del comportamento, dei risultati attesi e delle ore effettivamente lavorate;
3. L'importo dell'indennità **è decurtato** nel solo caso di **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
4. Le risorse destinate alla produttività collettiva sono pari a **€ 8.692,48** e saranno liquidate a consuntivo entro il mese di aprile 2018, nei limiti del rispetto della spesa di personale.
5. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiranno economie di cui all'art.17, C.5, CCNL 1998-2001, che integreranno il fondo dell'anno successivo, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Art. 12

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. L'art. 2, comma 3 del D.lgs. 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può **avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi** o, alle condizioni previste, **mediante contratti individuali**. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale".

Per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato è necessario che l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale **previste da specifiche disposizioni di legge**, in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 sia **disciplinato dal presente contratto**.

Infatti l'art. 4, comma 2, lettera c) del CCNL dell'1.4.1999 dispone che la contrattazione collettiva integrativa disciplini **le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale**.

2. Le risorse di cui al presente articolo che comprendono a titolo esemplificativo quelle destinate alla **progettazione di opere pubbliche**, agli accertamenti di contrasto **all'evasione ICI**, all'**avvocatura interna**, alle **rilevazioni statistiche** in favore dell'ISTAT, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana e alla sicurezza stradale** o a progetti di potenziamento dei **servizi notturni e di prevenzione** delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 2.1.2004 in modo forfetario riportando l'analogo importo previsto per il 2010, perché a seguito del parere Corte dei Conti, sezione autonomie n. 16, del 2009 le stesse non vengono computate nel calcolo delle spese del personale (ad esclusione delle risorse di cui all'art. 208 codice della strada), e quindi non incidono sulla disciplina di cui all'art. 9, comma 2bis del



D.L. 78/2010 e successive modificazioni che dispone che: “a decorrere dal 1° gennaio 2011 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”

3. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale saranno quindi **determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo e corrispondono a quelle effettivamente utilizzate** per le finalità che le specifiche disposizioni di legge prevedono secondo la disciplina di cui all’allegato B del presente CCDI che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli eventuali risparmi costituiscono economie di bilancio.

Le risorse previste nel presente contratto sono:

Tipo	Descrizione	Cat.	n. addetti	Somma prevista
a)	Incentivi per funzioni tecniche	D	1	€ 5.670,00
b)	Incentivi recupero evasione ICI	C/D	2	€ 2.500,00
c)	Incentivi per potenziamento sicurezza stradale	C	2	€ 1.600,00
	TOTALE			€ 9.770,00

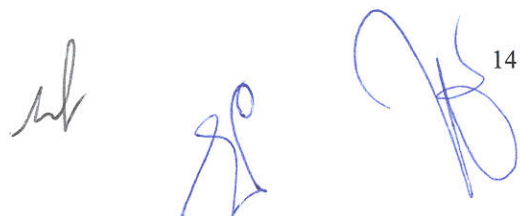
4. Tenuto conto della deliberazione n. 7/2017 della sezione Autonomie della Corte dei Conti la quale stabilisce che “gli incentivi per le funzioni tecniche sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art.1, comma 236, della legge 208/2015, le parti stabiliscono di quantificare le risorse destinate per l’anno in corso come sopra riportato e di rinviare la liquidazione delle somme quando la normativa in oggetto chiarirà gli aspetti applicativi relativamente all’esclusione dal tetto del trattamento accessorio.

Art. 13

Fondo speciale per il personale trasferito dalla Provincia

1. Le Parti concordano che come previsto dall’art. 10, comma 2, D.M. 14 settembre 2015 viene costituito uno specifico fondo destinato esclusivamente al trattamento accessorio del personale trasferito dalla Provincia per ricollocamento del personale in esubero.

2. Il fondo speciale viene costituito sulla base del trattamento accessorio in godimento dal dipendente, suddiviso tra risorse stabili e variabili, come comunicato dalla Provincia di Brescia:



14

Risorse stabili	Annuo	Mensile	Risorse variabili	Annuo	Mensile
Progressione economica B1-B5	1.694,55	130,35	Indennità di vigilanza	845,39	65,03
Indennità di comparto	462,54	35,58	Produttività collettiva	1.002,89	83,57
Totale	2.157,09	165,93	Totale	1.848,28	148,60

3. Il salario accessorio variabile viene erogato sotto forma di indennità per specifiche responsabilità con natura fissa e ricorrente ed erogato mensilmente nella misura di € 154,02 per 12 mensilità;

4. Le risorse previste nel presente contratto sono:

Tipo	Descrizione	Cat.	n. addetti	Somma prevista
a)	Indennità per specifiche responsabilità	B	1	€ 1.848,28
	TOTALE			€ 1.848,28

4. L'importo dell'assegno è **decurtato** nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

Art. 14

Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell'ambito della categoria.

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infra categoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
- per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
- per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
- per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;

2. Il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 22.1.2004;

3. Con l'art. 34, comma 5 dello stesso CCNL non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;

4. La progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli **specifici criteri analiticamente dettagliati dall'art. 5 del CCNL del 31.3.1999** per ogni categoria del personale e in particolare:

- per le selezioni relative alla **categoria A** e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella **iniziale** delle categorie **B e C** accanto alla **valutazione delle prestazioni** ricorrono il criterio **dell'esperienza professionale acquisita** ed il criterio **dell'arricchimento professionale** anche derivante da interventi formativi e di

aggiornamento professionale. Per le progressioni orizzontali nell'ambito della categoria A tali criteri risultano **adeguatamente semplificati** in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;

- per i passaggi alla **2^ posizione economica**, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai **risultati ottenuti**, alle prestazioni rese con più elevato **arricchimento professionale**, anche conseguenti ad **interventi formativi e di aggiornamento** collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;

- per i passaggi **all'ultima posizione economica delle categorie B e C** nonché per la progressione all'interno della categoria **D** secondo i criteri in precedenza indicati che tengano conto del:

- **diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte**, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
- **grado di coinvolgimento** nei processi lavorativi dell'ente, **capacità di adattamento** ai cambiamenti organizzativi, **partecipazione effettiva** alle esigenze di flessibilità;
- **iniziativa personale** e **capacità di proporre soluzioni** innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

5. La disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche **sono attribuite in modo selettivo**, ad una **quota limitata di dipendenti**, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente.

6. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui **non risulti negativo il rapporto tra entrate ed uscite di carattere stabile**, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto, delle posizioni organizzative (solo per gli enti con dirigenza), delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.

7. Le parti convengono che i criteri di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche sono specificati **nell'allegato C** del CCDI anno 2016;

8. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art.17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, al fondo per il salario accessorio dell'anno successivo dando la **precedenza al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale**.

9. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria non sono destinate con riferimento **all'anno 2017** le seguenti risorse: € ===



TITOLO II

Disposizioni finali

Art. 15

Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, risulta, pertanto, per l'anno 2017 ripartito come da prospetto **allegato B**.
2. Le **somme non utilizzate** o **non attribuite** con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo in applicazione dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 come integrato dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 2004.
3. La disposizione di cui al comma precedente **non si applica alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati**
4. Eventuali voci di costituzione del fondo contestate dalla Corte dei Conti, a seguito dell'esame di cui all'art. 67, commi 8 e seguenti del DL 112/2008 convertito nella L.133/2008, sono poste in diminuzione del fondo dell'anno successivo.

Art. 16

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
3. La presente ipotesi di contratto sarà inviata al revisore unico per il rilascio del certificato di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 del D.lgs. 165/2001), in coerenza con le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. Successivamente sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale che autorizzerà la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.
4. In attesa della definizione del contratto decentrato per l'anno 2018, le parti concordano di destinare e liquidare le voci relative ai seguenti istituti nei medesimi importi risultanti dall'allegato B del presente accordo:
 - a) indennità di comparto
 - b) progressioni orizzontali
 - c) indennità di turno
 - d) indennità di reperibilità
 - e) indennità di rischio
 - f) indennità di disagio
 - g) indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.13

ALLEGATO A
Individuazione delle risorse decentrate

ART. 1

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, anche a seguito delle verifiche effettuate dalle parti, è stato costituito dall'Amministrazione comunale, con **deliberazione G.C.** n. 53 del 27/07/2017;

2. Tale fondo risulta, pertanto, costituito:

a) dalle risorse aventi carattere di **certezza, stabilità e continuità** come determinate nell'anno 2003 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.

In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;

b) dalle risorse **integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità** derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2015	2016	2017
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	32.309,08	32.309,08	32.309,08
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	2.543,99	2.543,99	2.543,99
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	1.416,92	1.416,92	1.416,92
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.947,27	1.947,27	1.947,27
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)			
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) fisse personale trasferito dalla Provincia, non soggetto al limite	-		2.157,09
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	2.577,00	2.577,00	2.577,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	1.002,48	1.155,78	1.265,28
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)			
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA			
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI			
TOTALE RISORSE STABILI	41.796,74	41.950,04	44.216,63

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	5.490,00	5.490,00	2.500,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	3.000,00	3.000,00	1.600,00
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)			
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	1.640,71	1.640,71	1.640,71
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)			
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		3.104,00	-
Totale Risorse variabili soggette al limite	10.130,71	7.026,71	5.740,71

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)			1.481,98
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)			606,40
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	1.519,36	1.360,00	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			
QUOTA RISORSE PER INTEGRAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 2 DECRETO 14 SETTEMBRE 2015 - RICOLLOCAMENTO PERSONALE PROVINCIA ((ART. 15, C.1 LETT. K)	-	629,07	1.848,28
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)			
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	1.519,36	1.989,07	3.936,66
TOTALE RISORSE VARIABILI	11.650,07	9.015,78	9.677,37
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	53.446,81	50.965,82	53.894,00

ALLEGATO B
Destinazione delle risorse decentrate

Utilizzo del fondo delle risorse decentrate

DESCRIZIONE	2015	2016	2017
-------------	------	------	------

UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI

PROGRESSIONI ORIZZONTALI	13.067,02	11.908,97	18.541,55
INDENNITA' DI COMPARTO	3.900,24	3.787,92	3.829,68
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (NEGLI ENTI CON LA DIRIGENZA)			
NUOVE PROGRESSIONI anno in corso		2.800,00	-
TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO	16.967,26	18.496,89	22.371,23

UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE

INDENNITA' DI TURNO	3.000,00	2.050,00	1.800,00
INDENNITA' DI RISCHIO	720,00	590,00	585,00
INDENNITA' DI DISAGIO	480,00	590,00	1.110,00
INDENNITA' MANEGGIO VALORI			
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.900,00	3.733,33	3.375,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA' personale ricollocato dalla Provincia			1.848,28
PARTICOLARI RESPONSABILITA'	600,00	590,00	600,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	1.801,52	1.644,00	1.012,00
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	2.968,67	3.242,53	8.692,48
PROGETTI SPECIFICI	12.000,00	9.550,00	8.400,00
PROGETTI SPECIFICI finanziati dall'art. 208 Codice della strada	3.000,00	3.000,00	1.600,00
ISTAT			
ICI	5.490,00	5.490,00	2.500,00
PROGETTAZIONI INTERNE	1.519,36	1.360,00	
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE art. 113 d. lgs 50/2016			
FONDO AD PERSONAM ART. 10 DECRETO 14.9.2015	-	629,07	-
TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO ANNUALMENTE	36.479,55	32.468,93	31.522,77
TOTALE	53.446,81	50.965,82	53.894,00

TOTALE FONDO DA CARTELLA "COSTITUZIONE" (dato riportato automaticamente)	53.446,81	50.965,82	53.894,00
---	------------------	------------------	------------------




20

LOGRATO li 11/9/2017

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

ENRICA PEDERSINI – segretario comunale _____

FRANCESCA VASSALLO – Resp. Servizi finanziari _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U. _____

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI COMPARTO:

IVO MERLINI – RAPPRESENTANTE OO.SS. CISL-FP _____

